Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 luglio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 30 LUGLIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52:

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AK/80 - 13 % » sorteggiate il 21 giugno 1983.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AD/78 - 12 % » sorteggiate il 4 luglio 1983.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AG/79 - 12 % » sorteggiate il 4 luglio 1983.

Città di Torino: Obbligazioni « Città di Torino - Emissione 1952 - 6 % » sorteggiate il 12 luglio 1983.

Autostrade, concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1968/1986 » sorteggiate il 12 luglio 1983.

Autostrade, concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % - 1973/1991 » sorteggiate il 12 luglio 1983.

Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1983.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni « Città di Genova - Emissione 1976 - 10 % » sorteggiate il 3 maggio 1983.

Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte Mondovì, frazione Lurisia: Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1983.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1983.

Mediocredito centrale, istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1983.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 7 % - 1970 » sorteggiate il 20 luglio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale, in Roma: Obbligazioni « 13 % - 1980/1995 9ª emissione - 1ª tranche » sorteggiate il 6 luglio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma: Obbligazioni « 9 % - 1975/1995 - 5ª emissione - 2ª tranche » sorteggiate il 6 luglio 1983.

Padana tubi e profilati acciaio, società per azioni, in Guastalla (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1983.

EFIBANCA - Ente finanziario interbancario, istituto di credito a medio e lungo termine, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 7 % - 1973/1983 » sorteggiate il 20 luglio 1983.

F.I.L.E. - Fabbrica italiana lampadine elettriche, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1983.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1983, n. 357.

Nuovi massimali minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria R.C.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776 e 17 giugno 1982, n. 457, con i quali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono stati variati i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella *A* allegata alla stessa legge n. 990/1969;

Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso hanno subito per il periodo 1971-82 variazioni percentuali in aumento rispettivamente del 377,4 e 435,7 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito aumenti percentuali, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente, del 684,5 e 461,6;

Considerato che gli adeguamenti dei minimi di garanzia obbligatoria effettuati compensano solo parzialmente la diminuzione del valore reale di detti minimi verificatasi dall'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo;

Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno evidenziato un notevole incremento del costo medio degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, superiore all'andamento dell'inflazione;

Ritenuta altresì l'opportunità di tener conto che in sede C.E.E. verrà prossimamente approvata una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli che eleva le misure minime di garanzia a valori molto più consistenti rispetto a quelli vigenti in Italia;

Ritenuto che nell'attuale situazione, le misure minime di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella tabella *A* allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, così come modificata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, n. 457, sono insufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che pertanto si rende necessario, ai sensi del citato art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, procedere ad una loro variazione in aumento;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1983 le somme indicate nella tabella *A* allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, n. 457, sono aumentate come segue:

TABELLA *A*

MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE.

a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc;

150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

250.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi destinati al trasporto di persone nonché per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

250.000.000 (con il limite di L. 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove;

450.000.000 (con il limite di L. 40.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a trenta;

600.000.000 (con il limite di L. 40.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore ad ottanta;

750.000.000 (con il limite di L. 40.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti oltre ottanta;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

150.000.000 (con il limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 q.li;

250.000.000 (con il limite di L. 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli di peso complessivo a pieno carico da oltre 25 a 70 q.li;

250.000.000 (con il limite di L. 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 70 q.li;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

250.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

150.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 cc o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore;

150.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 cc o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore;

150.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 cc o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

250.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a nove;

300.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a venti;

450.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti superiore a venti;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

750.000.000 (con il limite di L. 75.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;

750.000.000 (con il limite di L. 75.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;

75.000.000 per ogni persona danneggiata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1983

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1983
Registro n. 7 Industria, foglio n. 358

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1983.

Riduzione delle aliquote del contributo unico previdenziale ed assistenziale dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale del notariato ed al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, nel testo modificato della legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537;

Visto, in particolare, l'ottavo comma dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 402/1981 introdotto dalla predetta legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537, che dispone che « il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle Casse medesime è ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto 29 luglio 1981, n. 402;

Visto, altresì, il successivo nono comma del medesimo art. 12 introdotto dalla stessa legge di conversione n. 537/81 che dispone le modalità per calcolare la riduzione complessiva del contributo per l'anno 1981;

Visto il successivo decimo comma del citato art. 12, introdotto dalla legge di conversione n. 537/81 che fa obbligo alle casse mutue interessate di fornire al Ministero del tesoro, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto 26 settembre 1981, n. 402, i dati necessari per la determinazione della riduzione del contributo di che trattasi;

Vista la nota n. 164306 del 26 ottobre 1981, con la quale il Ministero del tesoro ha chiesto alle casse mutue interessate la documentazione di cui all'ultimo comma del citato art. 12 introdotto dalla legge di conversione n. 537/81;

Vista la nota n. 2293 del 23 novembre 1981, con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche comunica di non aver mai svolto attività di assistenza malattia vera e propria e che, fino al 1980, le ostetriche, iscritte all'Ente, hanno versato allo stesso L. 5.000 annue con conseguente diritto ad ottenere dall'Ente sussidi e concorsi per le spese sanitarie eventualmente sostenute;

Vista la nota n. 18266 del 16 aprile 1981, con la quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti comunica che il contributo per l'assistenza sanitaria, dovuto dai propri iscritti, è stato sempre tenuto distinto da quello dovuto a titolo previdenziale;

Vista la nota n. 11740/R del 28 dicembre 1981, con la quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali comunica che le disposizioni di cui all'art. 12, commi ottavo, nono e decimo, della legge n. 537/81, non riguardano i ragionieri liberi professionisti iscritti all'assistenza tramite la Cassa;

Vista la nota n. 16330 del 4 novembre 1981, con la quale l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti comunica che il contributo relativo alla gestione assicurazione malattia E.N.P.A.F. era distinto e separato da quello di pertinenza della sezione previdenza;

Vista la nota n. 13198/81 del 3 novembre 1981, con la quale la Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti comunica di non essere interessata alla normativa di che trattasi in quanto il contributo di malattia è stato sempre tenuto distinto da quello di carattere previdenziale;

Vista la nota n. 205 del 4 novembre 1981, con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro comunica che le norme di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 402/81, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, non riguardano i consulenti del lavoro;

Vista la nota n. 15762 del 12 novembre 1981, con la quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri comunica che il versamento del contributo di malattia era del tutto autonomo dal versamento obbligatorio per la previdenza;

Vista la nota n. 14909 del 7 gennaio 1982, con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari comunica che, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, l'assistenza sanitaria corrisposta ai propri iscritti era costituita da erogazioni di sussidi, compatibilmente con le disponibilità del fondo appositamente stanziato in sede di bilancio e ove dovesse trovare applicazione nei confronti dell'Ente medesimo, l'art. 12 del decreto-legge n. 402/81, convertito nella legge n. 537/81, lo stesso registrerebbe un notevolissimo aumento del già esistente disavanzo economico, che nel bilancio consuntivo 1980 è risultato essere di L. 279.350.602 e nel bilancio preventivo 1982 presumibilmente di circa 400 milioni;

Vista la nota n. 467/81 del 24 dicembre 1981 del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e la nota n. 4887 del 3 maggio 1982 della Cassa nazionale del notariato con le quali i predetti enti hanno comunicato i dati richiesti dallo scrivente con la nota n. 164306 del 26 ottobre 1981;

Considerato che i seguenti enti:

1) Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

2) Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici;

3) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori,

non hanno comunicato i dati richiesti con la nota n. 164306 del 26 ottobre 1981 del Ministero del tesoro;

Ritenuto di non dover dare attuazione ai commi ottavo, nono e decimo dell'art. 12 del decreto-legge n. 402/81, convertito nella legge n. 537/81 nei confronti dei seguenti enti:

1) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

2) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

3) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

4) Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti;

5) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

6) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

7) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di geometri,

non essendo nelle condizioni previste dalla predetta normativa;

Ritenuto, altresì, di non dover procedere nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari per i motivi dallo stesso evidenziati con la citata nota n. 13909/D del 7 gennaio 1982;

Ritenuto invece di dover procedere all'applicazione del disposto di cui ai commi ottavo, nono e decimo dell'art. 12 del decreto-legge n. 402/81, convertito nella legge n. 537/81, nei confronti del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e della Cassa nazionale del notariato;

Considerato che il Fondo previdenziale ed assistenziale per gli spedizionieri doganali è alimentato da una duplice specie di contributo, il primo costituito da quote personali annue, il secondo costituito dai proventi derivanti dalla vendita di apposite marche che ciascun iscritto, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973), deve applicare sui documenti e atti presentati o sottoscritti dagli interessati per cui si ritiene di dover operare una riduzione nella misura del 10% solo sul gettito derivante dalla vendita delle suddette marche che costituiscono circa il 90% delle entrate del Fondo;

Vista la nota n. 5933 del 19 novembre 1982 del Ministero delle finanze, con la quale lo stesso, quale organo vigilante, ha fatto presente che il decreto non debba regolare i rapporti esistenti nel 1981 e 1982;

Ritenuto, altresì, di dover operare la riduzione dei contributi futuri dovuti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, anziché sui valori delle singole marche, sugli importi degli scaglioni tariffari;

Ritenuto, infine, di dover ridurre i contributi dovuti dal 1° gennaio1981 alla Cassa nazionale del notariato operando una riduzione del 10,135% sulle aliquote contributive;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i valori delle marche di cui allo art. 39 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 529, dovuti a favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, sono fissati nelle seguenti misure:

per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 1.100.000	L.	250
se il valore suddetto supera lire 1.100.000 ma non L. 5.500.000	»	600
se il valore suddetto supera lire 5.500.000 ma non L. 27.500.000	»	1.150
se il valore suddetto supera lire 27.500.000 ma non lire 110.000.000	»	2.000
se il valore suddetto supera lire 110.000.000 ma non lire 550.000.000	»	5.000
se il valore suddetto supera lire 550.000.000	»	10.000

per i manifesti di partenza delle merci per navi:

di stazza fino a 1.000 tonnellate	L.	600
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	»	2.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	»	5.000
di stazza superiore a 10.000 tonnellate	»	10.000
per ogni altra dichiarazione, nonché per ogni altra istanza o ricorso .	»	350

Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di stabilire i valori delle marche previdenziali ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, il contributo base previsto dall'art. 15 della tariffa degli onorari e dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai, stabilita dal Consiglio nazionale del notariato con delibera del 12 ottobre 1980, e per quanto riguarda la decorrenza, con delibera del 16 febbraio 1980, approvata dal Ministero di grazia e giustizia con decreto in data 30 dicembre 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, che i notai sono tenuti a versare alla Cassa nazionale del notariato, è fissato nella misura del 17,973 per cento.

Dalla stessa data, i contributi supplementari progressivi dovuti dai notai, ai sensi del suddetto art. 15 a favore della Cassa medesima sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) l'8,987% della quota di onorario eccedente lire 140.000 e fino a L. 260.000;

b) il 17,973% della quota di onorario eccedente L. 260.000 e fino a L. 340.000;

c) il 26,96% della quota di onorario eccedente lire 340.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1983
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 189

(4576)

DECRETO 25 giugno 1983.

Autorizzazione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ad effettuare le operazioni di credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche e di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura di ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità e accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale e alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'Istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(4016)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 luglio 1983.

Approvazione dei moduli dei registri di lavorazione delle olive e di denuncia-domanda validi per la concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva della campagna 1983-84.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1588/83 del Consiglio del 14 giugno 1983, che fissa tra l'altro l'importo dello aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1983-84;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982, con il quale, nell'approvare i modelli dei registri di lavorazione delle olive e della denuncia-domanda validi ai fini del citato aiuto comunitario per la campagna 1982-83, sono state adottate disposizioni disciplinanti la tenuta dei suddetti registri;

Atteso che, tenuto conto della vigente regolamentazione comunitaria, non si ritiene, per la prossima campagna 1983-84, di dovere apportare modifiche ai modelli adottati per la campagna 1982-83;

Considerata l'opportunità di confermare per la campagna 1983-84, compatibilmente con la futura normativa comunitaria, le norme di cui al sopra specificato decreto ministeriale disciplinanti la tenuta dei registri di lavorazione delle olive ed i relativi conseguenti adempimenti;

Decreta:

Per la campagna di commercializzazione 1983-84, i modelli dei registri di lavorazione delle olive e della denuncia-domanda di aiuto da utilizzare ai fini dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva devono essere conformi, in quanto compatibili con la relativa regolamentazione comunitaria, a quelli approvati per la precedente campagna 1982-83 con decreto ministeriale 3 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982.

Sono, altresì confermate, in quanto compatibili e non contrastanti con la corrispondente normativa comunitaria, le disposizioni di cui al sopra richiamato decreto ministeriale disciplinanti la tenuta dei registri di lavorazione delle olive ed i relativi conseguenti adempimenti.

Per la campagna 1983-84 possono essere utilizzati registri di lavorazione delle olive residui della campagna 1982-83. In tal caso gli uffici provinciali competenti, prima del rilascio del registro, provvederanno a correggere l'indicazione della campagna « 1982-83 » con « 1983-84 », apponendo a fianco un timbro dell'ufficio che convalida la correzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1983

(4542) *Il Ministro*: MANNINO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1983.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*, punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1983, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*, punto 3, della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

533) Società pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Murialdo (Savona);

534) Pubblica assistenza « Croce bianca » di Giusvalla, con sede in Giusvalla (Savona);

535) « Associazione volontari assistenza pubblica », con sede in Serramazzoni (Modena);

536) « Associazione di pubblica assistenza Lotzorai-Nord Ogliastra » - Mutuo soccorso, con sede in Lotzorai (Nuoro);

537) « Croce verde siracusana », con sede in Siracusa;

538) « Associazione assistenza pubblica », con sede in Castello di Serravalle (Bologna);

539) Associazione « Misericordia di Villanova, Putifigari, Romana e Monteleone Rocca Doria », con sede in Villanova Monteleone (Sassari);

540) Associazione « Libera associazione volontari del soccorso », con sede in Oristano;

541) « Croce verde Val Vobbia », con sede in Vobbia (Genova);

542) « Fraternità di misericordia di Montecalvoli », con sede in Montecalvoli comune di S. Maria a Monte (Pisa);

543) « Confraternita di misericordia di Lucignano », con sede in Lucignano (Arezzo);

544) « Confraternita di misericordia di Chitignano », con sede in Chitignano (Arezzo);

545) Associazione « G.A.U. - Giovani amici uniti », con sede in Genova-Struppa;

546) « Comitato per la gestione dei servizi di autolettighe », con sede in Seregno (Milano);

547) « Croce verde palermitana », con sede in Palermo.

Art. 2.

E' modificata, come segue, la denominazione dell'ente sottoindicato, inserito nel decreto ministeriale del 24 settembre 1964 al n. 172 da « Pubblica assistenza pegliese » in « Pubblica assistenza Croce verde pegliese », con sede in Genova-Pegli.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(4221)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 gennaio 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario avente come tematica « I problemi del nostro tempo: la ricerca scientifica » e dedicato alla lotta contro il cancro.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli ordinari aventi come tematica « I problemi del nostro tempo: la ricerca scientifica »;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i suddetti francobolli alla lotta contro il cancro;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1583 dell'11 gennaio 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario da L. 400, avente come tematica « I problemi del nostro tempo: la ricerca scientifica » e dedicato alla lotta contro il cancro.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con quattro colori.

La vignetta del francobollo raffigura, in negativo, un microscopio stilizzato, sullo sfondo di un paesaggio campestre.

Completano il francobollo la leggenda « RICERCA CONTRO IL CANCRO », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 400 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1983
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 282

(4025)

DECRETO 18 febbraio 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del quarto centenario della fondazione dell'Accademia della Crusca.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli celebrativi del quarto centenario della fondazione dell'Accademia della Crusca;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1584 del 18 gennaio 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del quarto centenario della fondazione dell'Accademia della Crusca, nel valore da L. 400.

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 ¼ × 13 ¼; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: rosso, bruno e azzurro; foglio: cento esemplari.

La vignetta riproduce l'emblema dell'Accademia della Crusca, tratto dal frontespizio di un'antica edizione del vocabolario.

Completano il francobollo la leggenda « ACCADEMIA DELLA CRUSCA », le date « 1583 » e 1983 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 400 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1983
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 284

(4024)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 maggio 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentata dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 19 gennaio 1983 della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede legale in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede legale in Bologna:

tariffa n. 6 - ECU, relative all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7 per cento.

Roma, addì 20 maggio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4020)

DECRETO 9 giugno 1983.

Approvazione di tassi di premio e di condizioni particolari di polizza, da applicare ad un unico contratto collettivo, presentati dalla S.p.a La Pace.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 7 settembre 1982 della S.p.a. La Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio, non compresi nella tariffa di assicurazione di gruppo, approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1978, da utilizzare nel contratto collettivo per l'assicurazione dei soci della Banca popolare delle province di Ancona e Macerata;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Considerato che l'esposizione della società in tale copertura è variabile e legata alle quote di azioni possedute dai soci e che, pertanto, è necessario introdurre opportune cautele che regolino il rischio della società;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i sottoindicati tassi di premio, non compresi nella tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte del-

l'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale, approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1978, da utilizzare nell'assicurazione dei soci della Banca popolare delle province di Ancona e Macerata presentati dalla S.p.a. La Pace, con sede in Milano:

tasso di premio per età 71: L. 56,61 per lire mille di capitale;

tasso di premio per età 72: L. 61,36 per lire mille di capitale;

tasso di premio per età 73: L. 67,96 per lire mille di capitale;

tasso di premio per età 74: L. 74,94 per lire mille di capitale.

Art. 2.

Nel predetto contratto collettivo, nell'ipotesi di ingresso di nuovi soci o di aumento del numero delle azioni possedute da un socio preesistente, rispettivamente la copertura assicurativa o l'incremento della stessa avranno effetto solamente a partire dalla prima ricorrenza semestrale del contratto successiva alla data in cui si è verificato l'ingresso del nuovo socio o l'aumento del numero delle azioni possedute.

Roma, addì 9 giugno 1983

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(4023)

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza, presentate dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 30 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 della società per azioni Unione Subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di una opzione alla scadenza del contratto, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e l'opzione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la sottoindicata opzione, presentate dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa relativa all'assicurazione monoannuale di un capitale da pagarsi in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato e da utilizzare come complementare di contratti collettivi di capitalizzazione delle indennità di fine rapporto;

opzione alla scadenza di un periodo prestabilito per capitalizzare per un periodo ulteriore il capitale esigibile e da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa CU/RColl. approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1982, n. 14466.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4453)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 maggio 1983.

Annullamento dell'impegno della somma di L. 97.917.000, di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1982, ed impegno della somma di L. 96.225.000, a favore della comunità montana « Appennino Paolano », e della somma di L. 1.692.000, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51/82, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto, in particolare, l'art. 36, primo comma, del sopracitato decreto-legge n. 786/81, con il quale viene autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità ex legge n. 93/81;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Visto il proprio decreto ministeriale 6 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1982, registro n. 2, foglio n. 218, con il quale è stata impegnata, per l'esercizio 1982, fra l'altro, la somma di lire 97.917.000 a favore della comunità montana « Appennino Paolano », per le finalità, di cui al secondo comma dell'art. 36 della richiamata legge n. 51/82;

Visto il successivo decreto ministeriale 26 aprile 1983, in corso di registrazione, con il quale è stata impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — la somma complessiva di L. 980.388.000, per il 1982, per le finalità ex legge n. 93/81;

Vista la nota n. 20, datata 29 gennaio 1983, con la quale la comunità montana « Appennino Paolano » comunica, in via incidentale, la propria consistenza demografica (66.225 abitanti) non in linea con quella assunta per la determinazione della quota già impegnata con il sopracitato decreto ministeriale 6 novembre 1982;

Considerato che, in base alla soprarichiamata implicita dichiarazione, la quota spettante alla comunità montana in discorso è determinabile in L. 96.225.000, anziché in L. 97.917.000;

Decreta:

Art. 1.

L'impegno di L. 97.917.000, già assunto — a carico dell'esercizio finanziario 1982 — con il decreto Ministeriale 6 novembre 1982 a favore della comunità montana « Appennino Paolano », è annullato.

Art. 2.

A favore della comunità montana « Appennino Paolano » è impegnata la somma di L. 96.225.000, per le finalità ex art. 36, secondo comma, della legge n. 51/82.

Art. 3.

La somma di L. 1.692.000, recuperata dalla comunità montana « Appennino Paolano », è impegnata — per le finalità ex legge n. 93/81 — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	24.111
Bolzano	27.241
Valle d'Aosta	20.693
Piemonte	113.263
Liguria	45.515
Lombardia	123.025
Veneto	58.053
Friuli-Venezia Giulia	35.667
Emilia-Romagna	66.597
Marche	49.220
Toscana	93.635
Umbria	36.412
Lazio	89.490
Abruzzo	102.620
Molise	50.557
Campania	131.807
Puglia	59.626
Basilicata	90.861
Calabria	149.217
Sicilia	125.631
Sardegna	198.759
Totale	1.692.000

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 97.917.000 gravera sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1982.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 278

(3995)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 giugno 1983.

Modificazioni agli allegati A, B e C della legge 22 maggio 1978, n. 217, concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee, ed i relativi allegati;

Visto in particolare il terzo comma dell'art. 1 della predetta legge che prevede la possibilità di modificare con decreto interministeriale gli allegati in conformità alle direttive comunitarie;

Vista la direttiva comunitaria n. 82/76 del 26 gennaio 1982;

Vista inoltre la legge 12 febbraio 1980, n. 52, concernente la ratifica ed esecuzione del trattato di adesione della Grecia alla C.E.E. ed alla Comunità europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato ad Atene il 28 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di modificare gli allegati alla legge 22 maggio 1978, n. 217, per adeguarli alle modifiche introdotte dalla direttiva comunitaria n. 82/76 del 26 gennaio 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* della legge 22 maggio 1978, n. 217, è così modificato: sono soppressi il punto 2 della lettera *g*) relativa al Lussemburgo e la cifra 1 che precede l'unico comma.

Art. 2.

L'allegato *B* della legge 22 maggio 1978, n. 217, è così modificato:

Nella rubrica « Anestesia e rianimazione » le voci relative alla Germania ed al Belgio sono modificate come segue:

Germania: anästhesiologie;

Belgio: anesthésiologie/anesthesiologie.

Nella rubrica « Ostetricia e ginecologia » le voci relative al Belgio ed alla Francia sono modificate come segue:

Belgio: gynécologie - obstétrique/gynecologie - verloskunde;

Francia: gynécologie - obstétrique.

Nella rubrica « Otorinolaringoiatria » le voci relative alla Germania ed al Belgio sono modificate come segue:

Germania: Hals - nasen - ohrenheilkunde;

Belgio: oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie.

Nella rubrica « Pediatria » la voce relativa al Belgio è modificata come segue:

Belgio: pédiatrie/kindergeneeskunde.

Art. 3.

L'allegato *C* della legge 22 maggio 1978, n. 217, è così modificato:

Nella rubrica « Microbiologia - batteriologia » la voce relativa ai Paesi Bassi è modificata come segue:

Paesi Bassi: medische microbiologie.

E' inoltre inserita la seguente voce:

Germania: mikrobiologie und Infektionsepidemiologie.

Nella rubrica « Anatomia patologica » la voce relativa alla Germania è modificata come segue:

Germania: pathologie.

Nella rubrica « Biochimica » la voce relativa al Lussemburgo è modificata come segue:

Lussemburgo: chimie biologique.

Nella rubrica « Chirurgia pediatrica » la voce relativa al Lussemburgo è modificata come segue:

Lussemburgo: chirurgie pédiatrique.

Nella rubrica « Fisioterapia » la voce relativa al Belgio è modificata come segue:

Belgio: medécine physique/fysische geneeskunde.

E' inoltre inserita la seguente voce:

Lussemburgo: rééducation et réadaptation fonctionnelles.

Nella rubrica « Neurologia » è inserita la seguente voce:

Grecia: Νευρολογια

Nella rubrica « Psichiatria » è inserita la seguente voce:

Grecia: Ψυχιατρική

Nella rubrica « Neuropsichiatria » la voce relativa alla Germania è modificata come segue:

Germania: nervenheilkunde (neurologie und psychiatrie).

Nella rubrica « Radiodiagnostica » la voce relativa al Belgio è modificata come segue:

Belgio: radiodiagnostic/röntgendiagnose.

Sono inoltre inserite le seguenti voci:

Grecia: Ακτινοδιαγνωστική
Lussemburgo: radiodiagnostic.

Nella rubrica « Radioterapia » la voce relativa al Belgio è modificata come segue:

Belgio: radio - et radiumthérapie/radio en radiumtherapie.

E' inoltre inserita la seguente voce:

Lussemburgo: radiothérapie.

Nella rubrica « Psichiatria infantile » sono inserite le seguenti voci:

Lussemburgo: psychiatrie infantile;
Regno Unito: child and adolescent psychiatry.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(4222)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1983, n. **358.**

Autorizzazione alla fondazione « Clinica del lavoro », in Pavia, ad acquistare un immobile.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la fondazione « Clinica del lavoro », in Pavia, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 150.000.000, un immobile sito in Padova, via Tassoni n. 6, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla sezione C, foglio 9, mappali 256/1 e 256/2, di proprietà del sig. Callegaro Luigi, come da atto di compravendita 29 maggio 1979, n. 71526 di repertorio, a rogito dott. Gregorio Todeschini, notaio in Padova, registrato a Padova in data 18 giugno 1979, al n. 6920, da adibire a centro per lo studio e la prevenzione dei rischi da lavoro.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 39

DECRETO 4 giugno 1983, n. **359.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 1.000.000 e in oggetti e indumenti residui dopo le scelte effettuate dai parenti, disposta dalla sig.ra Cugnonatto Domenica Felicina con testamento olografo 28 gennaio 1975, pubblicato in data 18 marzo 1977, n. 11869 di repertorio, a rogito dott. Franco Tonalini, notaio in S. Maria della Versa (Pavia), registrato a Stradella (Pavia) in data 5 aprile 1977 al n. 485.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 38

DECRETO 4 giugno 1983, n. **360.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale bieticoltori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione nazionale bieticoltori, in Roma, viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Castel S. Giovanni (Piacenza), via Nino Bixio n. 27, come da atto di compravendita 9 gennaio 1982, da adibire a sede del locale ufficio bieticolo.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1983
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesiologia e rianimazione (ruolo professori I fascia).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica terrestre (ruolo professori I fascia).

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

logica matematica (ruolo professori I fascia).

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

programmazione dei calcolatori elettronici (ruolo professori I fascia).

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (ruolo professori I fascia).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria (ruolo professori I fascia):

1) estimo rurale;
2) genetica agraria.

Facoltà di architettura:

composizione architettonica (ruolo professori I fascia).

Facoltà di lettere e filosofia:

sociologia del lavoro (ruolo professori I fascia).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica II (ruolo professori I fascia).

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di architettura:

arte dei giardini (ruolo professori I fascia).

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina veterinaria (ruolo professori I fascia):

1) anatomia veterinaria sistematica e comparata II;
2) biochimica.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere e filosofia:

storia dell'arte medioevale (ruolo professori I fascia).

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia (ruolo professori I fascia):

1) clinica oculistica;
2) clinica otorinolaringoiatrica;
3) chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia (ruolo professori I fascia):

1) istologia ed embriologia generale;
2) genetica umana;
3) patologia speciale medica e metodologia clinica.

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

chimica (ruolo professori I fascia).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4583)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Aggiornamento dell'allegato I all'ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, concernente: « Quantità massime di residui consentite negli alimenti ». (Ordinanza 26 luglio 1983).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 settembre 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 ottobre 1978, emanata per il recepimento della direttiva C.E.E. del 23 novembre 1976, n. 76/895, concernente le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 dell'8 febbraio 1979, nella quale sono state trasfuse le disposizioni di cui alla precedente ordinanza ministeriale 23 settembre 1978, integrate da analoghe disposizioni concernenti altri antiparassitari per uso agricolo ed altre sostanze alimentari prima non contemplate;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 giugno 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 180 del 2 luglio 1981, con la quale è stata modificata la succitata ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, per recepire la direttiva della commissione C.E.E. in data 28 marzo 1980, n. 80/428 che modifica l'allegato II della direttiva del Consiglio n. 76/895/CEE, sopracitata;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 dicembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 353 del 24 dicembre 1981, emanata per il recepimento della direttiva del Consiglie C.E.E., in data 9 febbraio 1981, n. 81/36/CEE che modifica l'allegato II della direttiva n. 76/895/CEE sopracitata;

Ritenuto di dover modificare, l'allegato I della citata ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, alla voce « Etossichina » aggiornando il dato di residuo e l'intervallo di sicurezza alle risultanze dei dati tossicologici finora acquisiti;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

L'allegato I dell'ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979 è modificato come segue alla voce:

	Quantità massima (in mg/kg - ppm)	Intervallo di sicurezza
Etossichina . . .	3 Alimenti: mele immagazzinate	90 giorni, compresa una settimana di esposizione a temperatura ambiente all'aria e alla luce

limitatamente al 3 dicembre 1984.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(4569)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Viberti di Nichelino (Torino), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Viberti di Nichelino (Torino), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Adige, sede e stabilimento di Verona, è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Adige, sede e stabilimento di Verona, è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saimem, in Cambiano (Torino), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4544)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

	Costitutore dichiarato
Frumento tenero	
Camilla	dott. Quagliotti Franco - Arezzo
Frumento duro	
Aldura	Northrup King Sementi S.p.a. - Madignano (Cremona)
Procace	Id.
Erba medica	
Amador	Id.
Matador	Id.
Mais	
Voyager	Semences Nickerson s.a. - 49160 Longue (Francia)
Atlantis	Id.
Barbabietola da zucchero	
Monontima	Nickerson Zwaanesse bv Veeburg (Olanda)
Zaricco	Id.
Barbabietola da foraggio	
Biomassa	Id.
Tiramon	Id.
Ortive	
Pomodoro:	
Duke	Peto seed Co. Inc. Saticov California (USA)
Emperor	Id.
Contessa	Id.
Baron	Id.
Princess	Id.
Peperone:	
Barbarossa	Id.
Eldorado	Id.
Top banana	Id.
Melanzana:	
Easter egg	Id.
Nite queen	Id.
Nite king	Id.
Zucchino:	
Kriti	Id.
Cavolo broccolo:	
Packer	Id.
Cetriolo:	
Legend	Id.
Early triumph	Id.
Cetriolino:	
Calico	Id.
Melone:	
Pecos	Id.
Early chaca	Id.
Don Rodrigo	Id.
Top score	Id.

(4029)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Indicazione delle sedi di esame dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi centosettantasei posti di revisore tecnico.

La prova scritta dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi centosettantasei posti della qualifica funzionale di revisore tecnico nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983, già fissata per il giorno 10 settembre 1983 alle ore otto, si svolgerà nelle sedi sottoelencate, distinte per singolo concorso circoscrizionale:

concorso a settantadue posti da conferire negli uffici delle province di Milano e Torino: presso il Politecnico di Milano, padiglioni Nave e Trifoglio, via Bonardi n. 9, Milano;

concorso a diciotto posti da conferire negli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste:

1) per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla G compresa, presso il liceo scientifico statale « Giordano Bruno », via Baglioni n. 26, Mestre;

2) per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla H alla Z compresa, presso l'istituto tecnico commerciale « Antonio Gramsci », via Perlan, località Gazzera, Mestre;

concorso a venticinque posti da conferire negli uffici delle province di Bologna, Ancona, Perugia e Ferrara:

1) per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla I compresa, presso l'istituto tecnico commerciale mercantile « G. Marconi », via Giacomo Matteotti n. 7, Bologna;

2) per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla L alla Z compresa, presso il liceo scientifico « Augusto Righi », viale Carlo Pepoli n. 3, Bologna;

concorso a ventiquattro posti da conferire negli uffici delle province di Roma, Pisa, Genova e Firenze:

1) per i candidati da Abate Rosanna a De Santi Antonio compreso, presso l'istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde n. 51, Roma;

2) per i candidati da De Santis Claudio a Mazzucchielli Andrea compreso, presso il liceo ginnasio « Giulio Cesare », corso Trieste n. 48, Roma;

3) per i candidati da Meacci Fausto a Romaniello Vitantonio compreso, presso il liceo scientifico « Camillo Cavour », via Vittorino da Feltre n. 5, Roma;

4) per i candidati da Romano Claudio a Zugnoni Mario compreso, presso l'istituto magistrale « Alfredo Oriani », piazza Indipendenza n. 7, Roma;

concorso a sedici posti da conferire negli uffici delle province di Cagliari e Sassari: presso la fiera campionaria della Sardegna, viale Diaz n. 221, Cagliari;

concorso a diciassette posti da conferire negli uffici delle province di Napoli e Bari:

1) per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla I compresa, presso l'istituto tecnico industriale « Enrico Fermi », corso Malta n. 142, Napoli;

2) per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla L alla Q compresa, presso l'istituto magistrale « Margherita di Savoia », Salita Pontecorvo n. 72, Napoli;

3) per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla R alla Z compresa, presso il VII istituto tecnico industriale statale, via De Matha n. 8, Napoli;

concorso a quattro posti da conferire negli uffici delle province di Palermo e Catania: presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 1, piazza Generale Cascino, Palermo.

(4526)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso di rettifica al diario delle prove di scrittura sotto dettato e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di addetto tecnico nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico (servizi amministrativi e del personale). (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 178 del 30 giugno 1983).

Si comunica che le prove di scrittura sotto dettato e pratica del concorso citato in epigrafe si svolgeranno con inizio alle ore 8,30.

(4573)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832080)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle leggi *di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.